



UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI

Pensionati

Sede di Firenze Via Piccagli n. 7 - 50127 (FI) - Tel 055/212951
e-mail: info@falcrifirenze.it - www.falcrifirenze.it



COMUNICATO AI PENSIONATI/ESODATI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Importanti novità in merito alla tassazione della previdenza complementare

La recente Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una nuova tipologia di prestazione per gli aderenti a fondi pensione a contribuzione definita: la **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ("RITA")** soggetta a un regime di tassazione agevolata particolarmente interessante, visti anche i chiarimenti nel frattempo intervenuti da parte della COVIP.

La RITA è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell'erogazione frazionata (rendita trimestrale) di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente e il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e quindi, alla luce dei requisiti su esposti, per un periodo massimo di 10 anni.

Con Circolare n. 888 del 8 febbraio 2018 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione delle novità recate dalla citata Legge, di cui si riportano di seguito gli aspetti principali contenuti nella scheda tecnica allegata.

Pertanto invitiamo tutti coloro che devono fare domanda per accedere alle prestazioni del Fondo Pensione a Contribuzione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo a valutare tale possibile opzione che si aggiunge a quelle già previste (rendita o capitale).

Vista la complessità della materia rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero essere necessari.

Firenze, 19 Giugno 2018

La Segreteria

All/

SCHEMA TECNICA

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata “RITA”

I requisiti di accesso alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito “RITA”) sono i seguenti:

- Cessazione dell’attività lavorativa;
- Aver compiuto almeno l’età di 61 anni e 7 mesi (62 dal 1° gennaio 2019);
- Maturazione di un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Oppure in alternativa:

- Cessazione dell’attività lavorativa;
- Inoccupazione successiva alla data di cessazione dell’attività lavorativa per un periodo superiore a 24 mesi;
- Aver compiuto almeno 56 anni e 7 mesi (57 dal 1° gennaio 2019);
- Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. **gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità** delle prestazioni ordinarie (un quinto dell’ammontare). Pertanto, in presenza di cessione del credito e di delega al riscatto alla Finanziaria, se quest’ultima invia il conteggio estintivo dopo la richiesta della R.I.T.A., avrà diritto alla liquidazione di 1/5 dell’importo dedicato alla R.I.T.A. stessa.

L’erogazione della R.I.T.A. **non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’aderente**. Agli aderenti che percepiscono la R.I.T.A. verrà data informativa su base annuale, nell’ambito della comunicazione periodica.

È consentita la revoca dell’erogazione della R.I.T.A. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell’arco della partecipazione alla forma pensionistica.

In caso di R.I.T.A. parziale, cioè senza destinare alla R.I.T.A. l’intero montante maturato, la restante porzione potrà essere alimentata regolarmente. In caso di R.I.T.A. totale, invece, non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

In caso di decesso dell’iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

Per l'accesso alla R.I.T.A., essendo subordinato al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non rileva la prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati. Pertanto, in base alle prime interpretazioni, **si ritiene che la R.I.T.A. rappresenti un'opportunità anche per chi ha avuto accesso alla pensione anticipata** nel regime obbligatorio di appartenenza, qualora manchino non oltre 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Se però l'accesso al Fondo di Solidarietà avviene prima dell'arco temporale dei 5 anni precedenti il suddetto requisito anagrafico, occorrerà, alternativamente, attendere la maturazione di una inoccupazione superiore a 24 mesi, in caso di maturazione del requisito anagrafico entro i 10 anni successivi al termine del periodo di inoccupazione, ovvero, ferma restando l'inoccupazione, attendere la maturazione dell'arco temporale dei 5 anni, se antecedente.

La prestazione frazionata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 è soggetta ad un **trattamento fiscale agevolato:**

- La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15; ai "vecchi iscritti" per l'anno 2018 è infatti applicata l'aliquota minima del 11,70%).
- Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendo constare espressamente le rate percepite a titolo di R.I.T.A., nella dichiarazione annuale dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sui profili tributari, si forniranno ulteriori indicazioni dopo l'emanazione delle istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate.